



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPENA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Indice

PREMESSA	2
CAPO I - ORGANI COLLEGIALI	3
Art. 1 - Consiglio d'Istituto	
Art. 2 - Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto	
Art. 3 - Collegio dei Docenti	
Art. 4 - Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione	
Art. 5 - Funzionamento degli organi collegiali	
CAPO II - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	10
Art. 6 - Docenti	
Art. 7 - Personale non docente	
CAPO III - UTENZA	13
Art. 8 - Alunni	
Art. 9 - Famiglie	
CAPO IV - SPAZI, MATERIALI, ATTIVITÀ, COMUNICAZIONE	16
Art. 10 - Uso della strumentazione tecnica	
Art. 11 - Mediateca	
Art. 12 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	
Art. 13 - Norme sul servizio mensa	
Art. 14 - Sussidi didattici	
Art. 15- Comunicazione	
CAPO V - Regolamento di disciplina degli alunni	18
Art. 16 - Principi generali	
Art. 17 - Organo di garanzia	
DPR 249 del 24.5.98 – DPR 235 del 21.11.07	
Art. 18 - Infrazioni e sanzioni	
CAPO VI - Allegati	
A - Regolamento del Consiglio d'Istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti d'insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa	
B - Regolamento di disciplina - Tabella infrazioni e sanzioni	
C- Carta dei servizi	

PREMESSA

Per favorire e mantenere un clima sereno e laborioso e per promuovere un chiaro rapporto di collaborazione con le famiglie si emana il presente Regolamento d'Istituto. Esso ha lo scopo di chiarire quali sono i diritti ed i doveri di ciascun individuo e di ciascuna componente della vita scolastica e di stabilire e codificare delle regole di comportamento opportune per favorire il funzionamento ottimale dell'istituzione.

Il Regolamento si basa sul principio che la Scuola è un luogo da rispettare. Chiunque si trovi al suo interno è tenuto a mantenere il decoro nei comportamenti, nelle espressioni e nell'abbigliamento.

L'obiettivo principale della Scuola è quello di fornire un'educazione integrale che consiste nella crescita culturale, morale, civile, critica e creativa dell'infanzia e della preadolescenza. A tale scopo essa svolge un ruolo integrato con quello esercitato dalla famiglia, con la quale stabilisce un "Patto educativo di corresponsabilità" secondo il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007.

L'azione educativa e didattica dell'Istituto Comprensivo sarà incentrata su scelte ed iniziative che garantiscano una qualificata offerta formativa a beneficio degli alunni.

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola. I suoi membri sono eletti dai lavoratori della scuola e dalle famiglie e rappresentano tutte le componenti scolastiche.
2. Il Consiglio d'Istituto, è costituito da 19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico.
3. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, psicopedagogici e di orientamento.
5. Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri scelti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, eletto a maggioranza assoluta. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa. Può essere eletto anche un Vice Presidente.
6. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.
7. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
8. Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Prerogative del Consiglio d'Istituto

10. Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; adotta il Piano dell'Offerta Formativa.
11. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Il conto consuntivo viene sottoposto a delibera del Consiglio d'Istituto entro il 30 aprile.
12. Il Consiglio delibera in ordine:
 - a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b. alla costituzione o partecipazione a fondazioni; all'istituzione o partecipazione a borse di studio;
 - c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - d. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - e. alla partecipazione della scuola a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - f. all'acquisto d'immobili.
13. Al Consiglio di Istituto spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione d'immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni

e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; acquisto ed alienazione di titoli di stato; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti come da Regolamento specifico allegato (all. A); partecipazione a progetti internazionali.

14. Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a. adozione del Regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;

b. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

c. criteri generali per la programmazione educativa;

d. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

e. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f. partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

15. Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

16. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

17. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

18. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

19. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione all'U.S.P.

Art. 2 - Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un rappresentante del personale ATA, due genitori, nonché, quali membri di diritto, dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile Amministrativo. Quest'ultimo svolge le funzioni di segretario della Giunta.

2. Le funzioni della Giunta Esecutiva sono:

a. preparare i lavori del Consiglio d'Istituto;

b. predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto;

c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto;

d. applicare agli studenti, su proposta del Consiglio di Classe, le sanzioni disciplinari.

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Collegio dei Docenti:
 - a. elabora il POF, in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
 - b. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
 - c. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
 - d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - e. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse o di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
 - f. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
 - g. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
 - h. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
 - i. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
 - j. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
 - k. esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza.
 - l. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
 - m. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe e delle sue articolazioni funzionali.
4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti partecipanti al Collegio.

1. Gli organismi in questione hanno il compito di intensificare i rapporti fra i docenti, le famiglie e gli alunni.
2. I Consigli, integrati dai rappresentanti dei genitori, si riuniranno con cadenza mensile o bimestrale, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, per discutere di tutte le problematiche riguardanti la vita organizzativa e disciplinare della classe, nonché della programmazione e dello svolgimento delle attività parascolastiche, interscolastiche o extrascolastiche che si ritenga di prendere in considerazione. Tali attività dovranno presentare finalità educative e formative tali da confluire in un unico ed organico disegno e non risultare contraddittorie con l'attività didattico-pedagogica.
3. I Consigli si riuniranno con la sola componente dei docenti quando dovranno trattare problemi di carattere strettamente didattico e in occasione degli scrutini di fine quadrimestre e di fine anno.
4. Il Dirigente Scolastico è delegato a fissare, di volta in volta, il giorno e l'ora delle riunioni, dandone comunicazione alle diverse componenti con almeno 5 giorni d'anticipo.
5. Il Consiglio d'Intersezione nella Scuola dell'infanzia, il Consiglio d'Interclasse nella Scuola primaria e il Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella Scuola dell'Infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella Scuola Primaria e dai docenti di ogni singola classe nella Scuola Secondaria. Fanno parte del Consiglio d'Intersezione, di Interclasse e del Consiglio di Classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate.
6. Fanno parte, altresì, del Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di Classe:
 - a. nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
 - b. nella Scuola Secondaria di Primo Grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
7. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.
8. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe con la sola presenza dei docenti.
9. I Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
10. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni rientrano nella competenza dei Consigli di Classe.
11. Per i provvedimenti disciplinari spetta al Consiglio di Classe formulare la proposta.
12. Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
13. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali spetta esclusivamente ai membri delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
14. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

Elezioni

15. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe:

a. hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori;

b. ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggendi sono in numero superiore a uno.

16. Per le elezioni dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio d'Istituto:

a. si adotta il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente; le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione;

b. nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna;

c. ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria;

d. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

17. Il voto è personale, libero e segreto.

Liste dei candidati del personale docente

18. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole, le liste dei candidati devono essere distinte rispettivamente per la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

19. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi e, in particolare, per:

- a. la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
- b. l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
- c. la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
- d. lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
- e. la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
- f. il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola;
- g. lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- h. la proclamazione degli eletti;
- i. la convocazione dell'organo;
- j. la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

20. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

21. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo.

22. Il Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe sono nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico.

Art. 5 - Funzionamento degli organi collegiali

Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto, nonché della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
5. Decadenza e surroga dei membri cessati
6. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Adunanze degli organi collegiali

8. Le adunanze degli organi collegiali della scuola si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

9. Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
10. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
11. Pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto
12. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri del Consiglio.
13. Il Consiglio d'Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
14. Il Consiglio d'Istituto stabilisce, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti del comune, dei suoi organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.
15. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale.
16. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
17. Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
18. Pubblicità degli atti
19. Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.
20. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salva contraria richiesta.
21. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

CAPO II - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 6 - Docenti

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all'insegnamento.
2. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
3. Le attività a carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
 - a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica d'inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, per un totale di 40 ore annuali;
 - b. la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, d'Interclasse, d'Intersezione, che prevedono un impegno, di massima, non superiore alle 40 ore annue;
 - c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Ogni insegnante deve trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
5. L'abbigliamento degli insegnanti deve essere sempre decoroso (vedi art. 7).
6. Non è consentito l'uso del telefono cellulare in classe.
7. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Se l'assenza è superiore a cinque giorni deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, farà opportuna segnalazione alla presidenza.
8. Il cambio delle lezioni deve essere effettuato tempestivamente. I docenti del piano inferiore attendono in classe l'arrivo del collega del piano superiore che consegna momentaneamente la classe agli operatori scolastici.
9. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. In caso di stretta necessità affidano momentaneamente la classe al collaboratore scolastico disponibile sul piano.
10. Durante l'intervallo ogni insegnante deve vigilare che la ricreazione si svolga in modo ordinato.
11. Durante gli spostamenti dalle aule normali alle speciali ed alla palestra sono responsabili della disciplina i docenti della materia che prelevano gli alunni dalle classi.
12. Alla fine delle lezioni l'insegnante dell'ultima ora deve accompagnare gli alunni fino all'uscita dell'edificio scolastico.
13. Durante le ore a disposizione tutti gli insegnanti sono tenuti a seguire quanto stabilito dal Collegio dei Docenti per ciascun ordine scolastico.
14. I docenti sono tenuti a giungere a scuola secondo il proprio orario. Ogni eventuale ritardo, dovrà essere tempestivamente comunicato e dovrà poi essere giustificato.
15. Le assenze devono essere comunicate in segreteria dalle ore 7,30, con l'indicazione del periodo presumibile dell'assenza, onde poter permettere al Dirigente Scolastico di disporre immediatamente sostituzioni con insegnanti a disposizione o supplenti ed eventualmente la visita del medico fiscale.

16. L'assenza, di cui al precedente punto, deve essere corredata dalla domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico, con la quale viene richiesto il congedo.
17. La richiesta dei tre giorni di congedo per motivi di famiglia dovrà essere motivata e se possibile comunicata per tempo al Dirigente Scolastico.
18. Il docente vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza.
19. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
20. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente Scolastico o al Responsabile di plesso. I danni vengono risarciti dal responsabile. Qualora il responsabile non venisse individuato, gli insegnanti della classe o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di Classe con i rappresentanti dei genitori e il danno potrà essere risarcito in forma collettiva.
21. I docenti hanno la facoltà di richiedere colloqui con le famiglie al fine di stabilire un rapporto scuola-famiglia più trasparente e concreto.
22. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
23. I docenti coordinatori si fanno carico di illustrare alla classe e ai genitori il POF e recepiscono osservazioni e suggerimenti, che verranno sottoposti all'analisi e alla discussione del Consiglio di Classe.
24. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
25. La valutazione sarà sempre tempestiva e motivata, nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza, per poter migliorare il proprio rendimento.
26. I docenti avviseranno le famiglie tramite il diario circa le attività didattiche diverse dalle curricolari.
27. I docenti devono chiedere il consenso dei genitori qualora intendano adottare un testo integrativo a quelli già in uso.
28. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni, quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc. Prima di proporre agli alunni delle attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, ecc.) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
29. È assolutamente vietato ostruire con mobili o arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
30. I docenti, ove avvertano situazioni di rischio, devono comunicarlo prontamente tramite l'apposito modulo a disposizione.

Art. 7 - Personale non docente

1. Tutto il personale non docente dovrà adottare un abbigliamento sempre decoroso. È proibito l'uso del telefono cellulare durante il servizio.
2. Tutto il personale scolastico instaura rapporti cordiali con l'utenza. La qualità del rapporto con il pubblico e fra il personale è di fondamentale importanza perché contribuisce a determinare un clima educativo positivo e favorisce il processo comunicativo tra le diverse componenti che agiscono dentro e attorno alla scuola.
3. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose.

4. È assolutamente vietato ostruire con mobili o arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
5. Il personale, ove avverta situazioni di rischio, deve comunicarlo prontamente tramite l'apposito modulo a disposizione.
6. Il personale amministrativo
7. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
8. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle competenze di ciascun operatore è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

I collaboratori scolastici

9. Sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.
10. In ogni plesso deve essere presente, ove possibile, personale di ambo i sessi.
11. Collaborano con i docenti nel compito di sorveglianza degli alunni; devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; ogni collaboratore scolastico è responsabile del settore di sua competenza.
12. Devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti.
13. Devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza individuali e collettivi, e la possibilità di usarli con facilità.
14. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
15. Favoriscono l'integrazione degli alunni in situazione di handicap.
16. Vigilano sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni, in particolare durante il cambio dell'insegnante, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali, compresa la mensa.
17. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o di allontanamento momentaneo dell'insegnante.
18. In caso di uscita anticipata degli alunni che usufruiscono dello scuolabus, i collaboratori scolastici preleveranno dalle rispettive classi gli studenti e li affideranno al personale dello scuolabus, sulla soglia dell'edificio scolastico.
19. Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.
20. Invitano tutte le persone estranee alla scuola, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, ad uscire dall'edificio. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento degli insegnanti.
21. È fatto loro obbligo di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
22. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di ogni turno, devono controllare:
 - a. che tutte le luci siano spente;
 - b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
 - c. che siano chiuse le porte delle aule e le finestre;
 - d. che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine;
 - e. che vengano chiusi porte e cancelli della scuola

CAPO III - UTENZA

Art. 8 - Alunni

1. Gli alunni entrano nella scuola all'orario stabilito per ogni plesso.
2. Non è consentito l'ingresso nelle pertinenze della scuola prima dell'orario stabilito.
3. Fino all'orario d'entrata la responsabilità resta alle famiglie.
4. Gli alunni entrano a scuola in modo ordinato, rispettando gli altri, senza correre né spingere; sotto il controllo del personale ausiliario si recano in classe al proprio posto, accolti dal docente della 1^a ora.
5. Al suono della campanella di uscita gli alunni lasciano le classi ordinatamente sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora. Ogni classe deve seguire in fila l'insegnante, evitando assembramenti nei corridoi e sulle scale fino alla porta d'ingresso. Il personale della scuola rimane responsabile degli alunni fino all'uscita dall'edificio scolastico. I genitori all'inizio di ogni anno scolastico comunicano per iscritto ai docenti dei vari ordini di scuola se al termine delle lezioni l'alunno sarà prelevato da uno dei genitori o da altre persone maggiorenni delegate dagli stessi, o se utilizzerà il servizio di trasporto scolastico o pubblico, o se farà ritorno a casa da solo. In quest'ultimo caso la scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano occorrere dopo l'uscita dell'alunno dal cancello.
6. Per gli alunni che entrano a scuola in ritardo:
 - a. premesso che i ritardi devono essere evitati, gli alunni ritardatari vengono accolti in classe e i docenti sono tenuti ad accertare il motivo del ritardo e a chiederne giustificazione scritta.
7. Per le uscite anticipate:
 - a. per i tre ordini di scuola, l'uscita anticipata è ammessa in via del tutto eccezionale se richiesta dai genitori e solo se essi o persona delegata maggiorenne, prendono in consegna l'alunno previa richiesta scritta e firmata su un registro apposito; in tal caso il docente deve annotare tale delega sul registro di classe e far firmare il genitore;
 - b. in caso di emergenza, qualora i genitori non possano prelevare il proprio figlio, l'alunno può essere affidato a persona delegata (previa comunicazione) e il docente dovrà accertare l'identità del prelevante con la collaborazione della segreteria;
 - c. qualora si dovesse verificare l'uscita anticipata per la durata di un periodo limitato o per tutto l'anno scolastico, i genitori devono farne richiesta al Dirigente Scolastico, fornendo documentazione idonea al caso.
8. Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze:
 - a. per la Scuola Secondaria di Primo Grado mediante gli appositi libretti debitamente firmati dai genitori il giorno del rientro a scuola; il docente della prima ora scrive sul registro di classe tutte le annotazioni necessarie; la mancata giustificazione deve essere segnalata tempestivamente ai genitori i quali sono tenuti a produrla al più presto;
 - b. le assenze superiori ai cinque giorni devono essere giustificate regolarmente con la presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di salute dell'alunno;
 - c. nel caso l'assenza superiore a cinque giorni sia dovuta a importanti motivi familiari o personali il genitore ne può dare comunicazione preventiva per essere esentato dal presentare certificato medico.
9. Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero e di assemblee sindacali, informa le famiglie secondo la procedura della normativa vigente.
10. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata, in ordine nella persona e con un abbigliamento pratico e idoneo ad un ambiente di lavoro e di studio. Non è consentito mostrare la biancheria intima. Sarà cura dei genitori e dei docenti riflet-

tere con i ragazzi su questo argomento in modo da raggiungere un obiettivo condiviso e perseguito da tutti con convinzione. Ogni alunno deve possedere i propri libri e quaderni e deve averne cura.

11. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Primaria indossano il grembiule.

12. Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado devono tenere il diario in ordine e sempre aggiornato. Sono tenuti a trascrivervi, oltre ai compiti, le eventuali comunicazioni per la famiglia che dovranno essere controfirmate da uno dei genitori. Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono scritte dall'insegnante e consegnate ai genitori che dovranno controfirmarle.

13. Per le lezioni di Educazione Motoria è richiesto un abbigliamento idoneo (gli alunni devono essere equipaggiati di tuta, pantaloncini, scarpette da ginnastica, maglietta di ricambio e asciugamano).

14. La scuola declina ogni responsabilità per somme di denaro o oggetti di valore in possesso degli alunni. È inoltre sconsigliato portare telefoni cellulari ed è assolutamente vietato accenderli e utilizzarli in classe. Lo stesso valga per i giochi elettronici o altro materiale che possa distogliere l'attenzione e che non sia stato richiesto esplicitamente dagli insegnanti.

15. A scuola è necessario mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri, non si deve parlare a voce alta, correre, fare giochi violenti, sporgersi dalle finestre, uscire dall'aula senza permesso. Gli alunni più grandi devono avere rispetto dei più piccoli. Non sono tollerati comportamenti violenti e intimidatori né all'interno né all'esterno della scuola. Saranno puniti con severità gli atti di violenza fisica e psicologica commessi ai danni dei compagni.

16. Durante il tempo della ricreazione gli alunni sono tenuti ad osservare le regole di comportamento generali, negli spazi designati nei vari plessi dal Collegio dei Docenti. Per i tre ordini di scuola gli alunni possono restare in classe o uscire nel corridoio antistante la propria aula o nei giardini della scuola controllati dal docente in servizio secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti. Si recano ai bagni in modo ordinato sotto la sorveglianza degli operatori scolastici.

17. È consentito usufruire dei bagni oltre che durante la ricreazione, anche in altri momenti a discrezione del docente. Nel caso in cui l'alunno abbia necessità particolari potrà presentare certificato medico e l'uscita sarà consentita in qualsiasi momento.

18. È severamente vietato scendere e salire da un piano all'altro sia durante l'intervallo che durante le lezioni. Per qualsiasi necessità sarà il personale ausiliario di turno nei piani a provvedere o ad avvertire la Dirigenza.

Art. 9 - Famiglie

1. L'istituzione scolastica può prosperare soltanto se si verificano le condizioni di massima collaborazione fra tutte le sue componenti. In quest'ottica le famiglie sono tenute a:

a. trasmettere ai loro ragazzi l'idea che la scuola è uno strumento di fondamentale importanza per costruire la loro formazione culturale e il loro futuro;

b. stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando alla costruzione di un clima di reciproca fiducia e di attivo sostegno;

c. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario e sul libretto personale;

d. partecipare con regolarità alle riunioni programmate;

e. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività promosse dalla scuola;

f. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

g. sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;

2. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto fra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni di partecipazione offerte assistendo alle assemblee

di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni previste. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai rappresentanti dei genitori.

3. I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n° 297.

4. Le assemblee si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni.

5. L'assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso/scuola, dell'istituzione scolastica.

6. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Dirigente Scolastico e le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia.

7. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.

8. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.

9. Le famiglie hanno il dovere di ritirare i bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria con puntualità alla fine delle lezioni. In caso di impedimento devono comunicare tempestivamente l'eventuale ritardo. La scuola si farà carico della custodia dell'alunno per un certo periodo, oltre il quale potrà affidare l'alunno all'autorità di polizia.

CAPO IV - SPAZI, MATERIALI, ATTIVITÀ, COMUNICAZIONE

Art. 10 - Uso della strumentazione tecnica

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art. 11 - Mediateca

1. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.
2. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovrintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e il catalogo.
3. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie ecc.
4. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili con altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
5. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.
6. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri, o altri materiali, smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.

Art. 12 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

1. La scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, a campionati e gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i campi scuola, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa.
2. Prima il Collegio dei docenti, poi il Consiglio d'Istituto approvano i viaggi d'istruzione e le visite guidate proposte dai docenti.
3. Nel caso di uscite, visite guidate o viaggi d'istruzione le regole di comportamento sono le stesse previste all'interno della scuola.
4. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due docenti accompagnatori, se più classi un docente ogni 15 alunni, più un docente di sostegno ogni 1/2 alunni diversamente abili. Per particolari situazioni può essere richiesta anche la partecipazione dell'AEC. Nel designare gli accompagnatori ogni gruppo di docenti provvederà ad indicare sempre un accompagnatore in più, per ogni classe, per subentro in caso d'imprevisto. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

Art. 13 - Norme sul servizio mensa

1. L'ora di mensa costituisce regolare attività scolastica ed è un momento educativo significativo, di relazione e socializzazione. È vietata l'introduzione nel refettorio di qualsiasi cibo o bevanda portata dall'esterno.

2. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, e devono rientrare dopo un'ora, in tempo per l'inizio delle attività pomeridiane.
3. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.
4. Il menù settimanale deve essere affisso nelle sedi scolastiche in modo da poter essere consultato dai genitori.

Art. 14 - Sussidi didattici

1. La scuola è fornita di sussidi e attrezzature per il lavoro educativo-didattico. I docenti, i non docenti e gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei materiali.
2. Ogni plesso custodisce i propri materiali.

Art. 15 - Comunicazione

1. La comunicazione interna rivolta ai docenti, a firma del Dirigente, avviene in forma di circolari, raccolte in un apposito registro, che i docenti sono tenuti a firmare.
2. La comunicazione educativo-didattica, rivolta alle famiglie, da parte del docente avviene tramite diario con obbligo di firma da parte del genitore.
3. La comunicazione rivolta a terzi avviene tramite avviso pubblico affisso all'albo, sito web, consegna diretta a mano o postale.
4. Tutte le comunicazioni che utilizzano l'intestazione dell'Istituto, anche via e-mail, e che riguardano attività proprie dell'Istituto devono essere autorizzate e firmate dal Dirigente Scolastico.

CAPO V - Regolamento di disciplina degli alunni

Art. 16 - Principi generali

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Art. 17 - Organo di garanzia DPR 249 del 24.5.98 – DPR 235 del 21.11.07

1. È istituito presso l'Istituzione Scolastica l'Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente. Esso è deputato a decidere in merito ai ricorsi presentati dai genitori. È composto da un docente e due genitori nominati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 18 - Infrazioni e sanzioni

1. Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono specificate nella tabella allegata (all. B), che è parte integrante del presente Regolamento.

DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, 13 DICEMBRE 2007

f.to IL SEGRETARIO
(Prof.ssa A.Cappai)

f.to IL PRESIDENTE
(Sig.ra B.Scarafoni)